



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 96 /16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “LA 8”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1, 2, LETT. A), E 3,
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 02/16/DCA/PROC.N°PROC.2654/ZD)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 02/16/DCA/N°PROC.2654/ZD - datato 22 gennaio 2016 e notificato in pari data alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 8*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Guardia di Finanza-Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria ha segnalato, con la relazione acquisita al prot. n. 0082483 di questa Autorità, in data 18 dicembre 2015, tra l’altro, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2, lett. a), 3, 5 e 6, della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 9 e 10 luglio 2015 da parte della società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 8*”.

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità è stata contestata - cont. n. 02/16/DCA/N°PROC.2654/ZD - in data 22 gennaio 2016 e notificata in pari data alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 8*”, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 5-ter commi 1, 2, lett. a), e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 9 e 10 luglio 2015; in particolare, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 9 luglio 2015, dalle ore 7.00.50 circa alle ore 8.00.00 circa, dalle ore 19.00.50 circa alle ore 21.00.31 e dalle ore 21.01.27 circa alle ore 23.00.00 e nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 10 luglio 2015, dalle ore 12.59.38 circa alle ore 13.29.27 circa, dalle ore 13.30.27 circa alle ore 13.59.01 circa e dalle ore 22.59.32 circa alle ore 23.59.31 circa sul predetto servizio di media audiovisivo sono andate in onda televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia e assimilabili caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, che i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare, per

ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto e i consulti su argomenti vari (es. lavoro e amore); nel corso della trasmissione di tali televendite un conduttore, tra l'altro, *“parla di Essenze di luce, di persone morte e propone in vendita (a sole 60 euro) le Candele essenza di luce che servono per portare la pace e la serenità nelle case e per aprire un canale con l'Oltre”*.

Nel corso della trasmissione di una specifica televendita il conduttore, tra l'altro, afferma che *“si eliminano negatività, invidie, malefici, fatture che possono mettere in pericolo l'esistenza di una persona”* e *“questo numero un giorno può salvarvi la vita”*;

2. Deduzioni della società

La predetta società, con memoria difensiva acquisita al prot. n. 0005793 di questa Autorità in data 8 febbraio 2016, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue:

- a) *“le espressioni utilizzate richiamano quel minimo di innocente irrazionalità che è insita in qualsiasi forma di scommessa.... In nessun caso, poi, si abusa della credulità dei più sprovveduti garantendo vincite sicure”*;
- b) in forza di *“un collegamento in diretta con 7 Gold CH 128 un altro con Tele Akery”* sono andate in onda *“programmi di televendita realizzati in contemporanea da altri soggetti”*, circostanza di per sé sufficiente a rendere impossibile qualsiasi forma di controllo, se non sporadica a campione, da parte della società La 9 S.p.A. in ordine alla trasmissione delle televendite contestate;

Infine, la società La 9 S.p.A. ha dichiarato di essere intervenuta *“presso il produttore del programma di televendita”* e di aver ottenuto la non menzione della numerazione telefonica con codice 899 nel corso della trasmissione delle televendite.

Successivamente, la società La 9 S.p.A., in sede di audizione convocata il giorno 15 marzo 2016, ha dichiarato che nel corso della trasmissione delle televendite in esame non sono presenti in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, né si induce a utilizzare le menzionate numerazioni telefoniche, mentre le previsioni e i consulti risultano elaborati in via esclusiva su base di inferenza statistica.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta risulta che la società La 9 S.p.A. è incorsa nella violazione dell'art. 5-ter, commi 1, 2, *lett. a)*, e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

Riguardo alle eccezioni di cui al punto a), poi, sollevata in sede di audizione, nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e delle televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia in esame, come avvalorato dal ricorso al tipo di espressioni sopra riportate da parte dei conduttori, le previsioni e i consulti non risultano elaborati in via esclusiva su base di inferenza statistica, ossia mediante un procedimento di generalizzazione dei risultati ottenuti tramite una rilevazione parziale per campioni e, quindi, prospettando il

conseguimento di risultati positivi o di aumento delle vincite secondo il criterio probabilistico, bensì si fondano su un'attività di tipo predittivo o su interpretazioni di tipo personalistico con evidenti ambiguità o esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni e dei servizi offerti a danno delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili. Le televendite stesse sono caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare, per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto e consulti su argomenti vari.

Riguardo all'eccezione di cui al punto b), destinatario delle disposizioni contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in merito alla predisposizione dei programmi televisivi. È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l'altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537). Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame - art. 5-ter, commi 1, 2, lett. a), e 3, della delibera n. 538/01/CSP - da parte della società La 9 S.p.A., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione sul fornitore del servizio media audiovisivo La 9 S.p.A. grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le televendite, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 5-ter ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia (comma 1), che le predette televendite non devono trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2) e che è fatto divieto di trasmettere le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletren-

tatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2015, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società si è limitata a dichiarare di aver eliminato alcune delle conseguenze delle infrazioni in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società La 9 S.p.A. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e relative a beni e a servizi di cartomanzia deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari a euro 1.033,00

(milletrentatre/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 8", codice fiscale 00875360299, con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2, lett. a), e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 96/16/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 96/16/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

